

Deliberazione n. 215/2021/PRSE

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 19 ottobre 2021

Comune di Vergato (BO)

Rendiconti 2018 e 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018-2020 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Vergato (BO)**;

VISTA la nota prot. n. 8630 in data 7 settembre 2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire a firma dell'Organo di revisione con nota n. 9142 del 24 settembre 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.115 del 19 ottobre 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 19 ottobre 2021;

UDITO il relatore, presidente Marco Pieroni;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Vergato, ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito *internet* istituzionale del Comune di Vergato.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Equilibrio di parte corrente	€ 387.999,94	€ 488.282,67
Equilibrio di parte capitale	€ 27.971,48	€ 58.992,67
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 415.971,42	€ 547.275,34

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019. Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

Nell'esercizio 2018, il Comune ha applicato avанzo per complessivi € 79.399,19 e nel 2019 ha applicato avанzo per € 24.330,79.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa	€ 856.130,84	€ 843.740,68
Residui attivi	€ 4.795.443,02	€ 4.552.495,91
Residui passivi	€ 3.996.366,30	€ 3.837.133,24
FPV per spese correnti	€ 62.518,46	€ 68.513,46
FPV per spese in conto capitale	€ 341.906,24	€ 146.604,16
Risultato di amministrazione	€ 1.250.782,86	€ 1.343.985,73

Totale accantonamenti	€ 1.606.904,82	€ 1.479.443,56
di cui: FCDE	€ 1.594.074,03	€ 1.463.451,67
Totale parte vincolata	€ 114.522,57	€ 274.284,65
Totale parte destinata agli investimenti	€ 27.971,48	€ 16.504,75
Totale parte disponibile	€ - 498.616,01	€ -426.247,23

Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 30 aprile 2015, di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, aveva accertato un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 APRILE 2015 di euro 732.845,27.

Con deliberazione di consiglio Comunale n. 20 del 29 maggio 2015 sono state poi approvate le modalità del ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, da assorbire in 30 anni con quote annuali di euro 24.428,18.

Nei consuntivi 2018 e 2019 la prima voce del prospetto relativo al "riepilogo generale delle spese" riporta correttamente la rata pari ad euro 24.428,18.

Con riguardo al disavanzo, dai questionari relativi agli anni dal 2015 al 2019 e dai prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, trasmessi anche tramite BDAP, emerge la situazione riportata nella tabella che segue.

Nei suddetti questionari l'Ente ha dichiarato di aver provveduto al recupero delle quote di disavanzo esclusivamente da riaccertamento straordinario.

Anno	Risultato di amm.ne al 31/12	Parte disponibile	Recupero disavanzo da riacc. straord. (RS)
2014	584.637,75		
2015 al 01/01	789.428,62	- 732.845,27	24.428,18
2015 al 31/12	1.181.362,49	- 627.491,92	24.428,18
2016	1.332.753,51	- 560.462,97	24.428,18
2017	1.256.658,60	- 529.006,92	24.428,18
2018	1.250.782,86	-498.616,01	24.428,18
2019	1.343.985,73	-426.247,23	24.428,18

Si rileva una considerevole mole dei residui attivi conservati a fine di ogni esercizio, problematica segnalata all'Ente anche nel 2017 con la delibera della scrivente Sezione n. 95/2020/PRSE.

Si osserva che, tra gli "altri accantonamenti", sia con riferimento al rendiconto 2018 che a quello del 2019, l'Ente dichiara di aver costituito il fondo per l'indennità di fine mandato. Con riferimento agli accantonamenti relativi ai

fondi per passività potenziali e per la copertura degli oneri da contenzioso, nei questionari relativi ad entrambi gli esercizi viene riportata la risposta: “non ricorre la fattispecie”.

Relativamente al mancato accantonamento del fondo perdite società partecipate, i questionari riportano la risposta “non ricorre la fattispecie”, in entrambi gli esercizi. Sentito sul punto, l’Ente “conferma l’assenza di società con risultato d’esercizio negativo nelle annualità di riferimento”.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell’Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2018 Accertamenti (a)	Rendiconto 2018 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2019 Accertamenti (c)	Rendiconto 2019 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	€ 2.109.583,22	€ 1.292.743,81	61,28%	€ 1.594.086,50	€ 921.991,78	57,84%
Tit.1 competenza	€ 4.829.716,97	€ 3.875.443,36	80,24%	€ 4.910.235,93	€ 3.908.058,63	79,59%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	€ 1.332.258,92	€ 277.569,94	20,83%	€ 959.181,48	€ 207.757,48	21,66%
Tit.3 competenza	€ 752.857,61	€ 508.650,71	67,56%	€ 678.561,67	€ 521.912,92	76,91%

Dalla tabella si evince che le maggiori difficoltà di riscossione si hanno sul titolo terzo delle entrate, relativamente al conto residui.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	€ 856.130,84	€ 843.740,68
Anticipazione di tesoreria	--	--
Cassa vincolata	€ 163.285,74	€ 119.786,20
Tempestività dei pagamenti	-5 giorni	- 4,20 giorni

L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell’Ente e quelle del tesoriere e non rileva problematiche relative alla tempestività dei pagamenti.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	€ 4.846.700,23	€ 4.412.278,61

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall'art. 204 del Tuel con un'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto del penultimo anno, pari allo 3,41% per l'anno 2018 e all'3,37% per l'anno 2019.

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019, risulta inoltre in particolare quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto 2018 è stato approvato nei termini di legge, mentre il rendiconto 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28/07/2020, oltre il termine di legge prorogato al 30 giugno 2020;
- la trasmissione degli schemi di bilancio nonché degli allegati di cui all'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011 è avvenuta nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019; le spese impegnate a rendiconto, coperte da FPV, sono imputate ad un solo esercizio;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2018 e 2019, risultano rispettati i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- dai documenti di rendiconto non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- nei questionari sui rendiconti 2018 e 2019, l'Ente dichiara che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate;

- nei questionari relativi agli esercizi 2018 e 2019, l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

- **2.2.** Si rammenta infine che il Comune di Vergato (BO) era stato destinatario di pronuncia inerente al rendiconto per l'esercizio 2017 (deliberazione n. 95/2020/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato: a) l'approvazione del rendiconto oltre i termini di legge, b) la re-imputazione ad un solo esercizio dei residui passivi coperti da fondo pluriennale vincolato, c) l'elevata incidenza dei residui attivi nel risultato di amministrazione, d) il mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 di cui al d.l. 18 febbraio 2013.

2.3. In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con note prot. N. 8630 del 7 settembre 2021, di fornire chiarimenti in merito, in particolare, ai seguenti punti:

- approvazione in ritardo del rendiconto 2019;
- informazioni sulla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni Appennino Bolognese;
- precisazioni e aggiornamenti in merito alla mancata quantificazione del fondo rischi ed acquisizione di eventuali deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel;
- esistenza di una cospicua mole dei residui attivi nelle annualità 2018 e 2019;
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- alimentazione del fondo pluriennale vincolato;
- controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile.

2.4. In esito alla ricezione delle predette note istruttorie, il Comune, con nota prot. CdC n. 9142 del 24 settembre 2021 ha fornito i seguenti chiarimenti.

2.4.1 Rapporto sui dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni Appennino Bolognese

Sul punto, l'Ente riferisce che dal 2019 è stato avviato un percorso finalizzato al miglioramento delle relazioni tra i comuni e l'Unione, "con l'approvazione di un protocollo sui pagamenti ed i criteri di riparto dei costi dei

servizi delegati". Sottolinea inoltre che con delibera di Giunta dell'Unione n. 22 del 25 maggio 2020, sono state poi definite meglio le richiamate azioni stabilendo la costituzione di un "gruppo di lavoro tecnico, con la partecipazione dei Responsabili dei servizi finanziari dell'Unione e dell'Istituzione e di tutti i Comuni, operante sotto la direzione e il coordinamento del direttore - Segretario dell'Unione e di Ideapubblica srl quale soggetto incaricato esterno specificamente individuato per l'attività di monitoraggio". Il Comune precisa inoltre che nelle relazioni sulla gestione approvate in sede di rendiconto 2019 e 2020 si è dato conto delle attività intraprese per la verifica delle poste debitorie e creditorie tra l'Unione e il Comune. L'Ente riferisce poi che "i rapporti debito/credito con l'Unione dei Comuni Appennino Bolognese e con la sua Istituzione non ancora in fase di completa definizione non pregiudicano gli equilibri nella gestione dei residui riaccertati a rendiconto 2020". ed invia un una tabella relativa ai crediti e debiti reciproci con l'Unione.

2.4.2 Adeguatezza del fondo rischi per contenzioso

In merito a tale aspetto, il Comune ha dichiarato nella risposta ad istruttoria che "non sono state segnalate necessità di accantonamento in fase di consuntivo 2018 e 2019". In sede di rendiconto 2020, l'Ente ha rilevato invece di aver provveduto ad un accantonamento in avанzo per euro 54.600,00.

Infine il Comune ha riferito che al "fine di migliorare la gestione e la verifica puntuale del fondo è stata successivamente adottata la delibera di G.C. n. 45/2021", avente ad oggetto "Definizione dei criteri generali per la istituzione, l'aggiornamento e la verifica per l'adeguatezza del registro del contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare in relazione al rischio stimato di soccombenza", e ha precisato di aver provveduto al riconoscimento di un unico debito fuori bilancio.

2.4.3 Considerabile mole dei residui attivi nel 2018 e 2019.

Con riferimento alla considerevole mole dei residui attivi totali (euro 4.795.443,02 nel 2018 ed euro 4.552.495,91 nel 2019) e dei residui vetusti (euro 2.446.353,24 nel 2018 ed euro 2.342.722,67 nel 2019), la Sezione ha chiesto di fornire una situazione aggiornata sulle politiche adottate dall'Ente, con riferimento a quanto indicato dalla scrivente Sezione, con delibera n.95/2020/PRSE, illustrando le principali voci conservate a residuo.

L'Ente ha riferito che l'importo dei residui attivi relativi al rendiconto 2019 (euro 4.552.495,91), aggiornati alla data odierna, tenendo conto di riscossioni e movimentazioni contabili, ammontano ad euro 2.647.642,35 e che le principali voci conservate ancora a residuo riguardano in particolare:

- per euro 1.325.089,53 i titoli primo e terzo del bilancio con parziale copertura dell'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 1.044.394,67;
- per euro 1.180.408,78 il titolo secondo (trasferimenti), in massima parte i crediti verso l'Unione dei Comuni (euro 1.179.203,38).

L'Ente inoltre invia un prospetto sull'anzianità dei residui (allegato 3) dal quale di riportano i totali relativi ai residui attivi.

2013 e prec.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
55.814,64	15.320,27	258.319,07	299.743,75	425.319,85	779.219,59	813.905,18	2.647.642,35

2.4.4. Scarsa efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

Dalle tabelle compilate nei questionari relativi ai consuntivi 2018 e 2019, alla Sezione I.III – Gestione finanziaria – Entrate, è stato rilevato quanto segue:

Rendiconto 2018: a fronte di accertamenti per recupero evasione pari ad euro 160.045,34 risultano riscossioni per euro 61.651,45;

Rendiconto 2019: a fronte di accertamenti per recupero evasione pari ad euro 222.948,74 risultano riscossioni per euro 78.644,86;

Non risultavano inoltre particolarmente elevate le riscossioni in conto residui relative ad IMU, TARSU, TIA, TARI e TARES.

Sulla bassa capacità di riscossione riscontrata nei richiamati esercizi, così come nell'esercizio 2017, la Sezione ha chiesto al Comune di fornire aggiornamenti sulle politiche adottate, con riferimento a quanto rilevato nella già citata delibera 95/2020/PRSE.

L'Ente sul punto ha fornito i dati al 31/12/2020 relativi alla riscossione in modalità spontanea, specificando che: "il dato percentuale passa dal 38,52% al 53,39% sul 2018 e dal 35,27 al 61,65% sul 2019" e precisando che sulle richiamate annualità devono essere avviate le procedure di sollecito.

Con riguardo alla reinternalizzazione della riscossione coattiva a partire dal 2017, funzione precedentemente assegnata Concessionario nazionale della riscossione, il Comune relaziona sui primi 4 anni di attività svolta in proprio, segnalando un miglioramento delle percentuali di riscossione.

ANNO	CONCESSIONARIO EQUITALIA	COMUNE DI VERGATO
	% RISC.	% RISC
2017	2,10 %	3,00 %
2018	1,40 %	11,00 %
2019	1,89 %	8,56 %
2020	1,14 %	4,70 %

2.4.5. Re-imputazione ad un solo esercizio delle spese coperte dal fondo pluriennale vincolato – corretta gestione dei cronoprogrammi di spesa.

Alla richiesta della Sezione, volta a conoscere le ragioni dell'imputazione delle spese coperte da FPV ad un solo esercizio, invece che su più annualità, il Comune ha risposto che l'imputazione ad un unico esercizio è avvenuta "come disposto dai responsabili di servizio in corso d'anno ed in sede di riaccertamento residui, sulla base dei crono programmi delle opere".

L'Ente ha poi sottolineato che relativamente al 2018, si è provveduto alla re - imputazione al 2020 (anno di conclusione delle opere) di euro 98.622,23 e con riferimento al 2019, "le opere sono giunte a conclusione nel corso d'esercizio".

2.4.6. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Il Comune ha riferito che "l'attività di controllo interno ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL si svolge periodicamente mediante procedura standardizzata che ha ad oggetto deliberazioni, determinazioni, determinazioni e contratti". L'Ente poi ha segnalato di aver riscontrato criticità, inesattezze e irregolarità di lieve entità, di tipo amministrativo e procedurale, spesso collegate all'utilizzo di applicativi informatici. "Le anomalie segnalate sono state corrette". Inoltre viene segnalato che le "risultanze sono state trasmesse al revisore e sono state esaminate senza nessun rilievo".

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" ha introdotto forme di controllo cd. "collaborativo" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (*ex multis*, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accettare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità*

e a ripristinare gli equilibri di bilancio", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: "*Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188*".

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è

rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole

per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

- 1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;
- 2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;
- 3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;
- 4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;
- 5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;
- 6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;
- 7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Vergato, selezionato in base al criterio n. 5, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3.1. Approvazione del rendiconto oltre il termine di legge

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 41/2020/PRSP del 19 giugno 2020, n.55/2021/PRSE).

3.1.1. Il rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28 luglio 2020, oltre il termine di legge, prorogato al 30 giugno 2020;

3.1.2. in esito all'istruttoria svolta sul punto, il Comune ha precisato "di non aver proceduto ad assunzioni di personale nel periodo di inadempimento".

3.1.3. La Sezione ritiene opportuno segnalare l'importanza del puntuale rispetto delle tempistiche normativamente fissate per l'adozione di documenti contabili fondamentali, che rappresentano un momento essenziale del processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'Ente.

3.1.4. Il Collegio rammenta che dal ritardo nell'approvazione del rendiconto o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

3.1.5. Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 del d.lgs. n. 267/2000), e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL, mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il preceitto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, del TUEL, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, l. 28/12/2001, n. 448).

3.1.6. Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali). Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa, in virtù dell'articolo 227, comma 2-bis, del Tuel, l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, del medesimo TUEL.

3.2 Riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 57/2021/PRSE delib. n. 39/2021/PRSE)

3.2.1 In proposito a quanto riferito dal Comune nelle premesse, la Sezione prende atto dell'avvio del percorso finalizzato al miglioramento delle relazioni tra Unione e comuni. Si osserva in via generale, che al fine di evitare di minare sia l'equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell'8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (attuata dall'Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 – Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), denominata «regole di bilancio numeriche». In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte cost., sent. n. 252/2015).

3.2.2 Va osservato peraltro che l'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, contempla tra i soggetti le società controllate e partecipate e i propri enti strumentali; va sottolineato che l'Unione non ricade peraltro in queste categorie e non soggiace quindi agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, agli organi di revisione dal citato art. 11 (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 57/2021/PRSE); purtuttavia, l'esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte a bilancio dell'Ente con quelle dell'Unione assume una sua autonoma rilevanza: non c'è dubbio infatti che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti possa realizzare anche in questo caso un *vulnus* agli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione in bilancio.

3.2.3 Alla luce dei principi sopra enunciati, l'Ente assumerà senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con l'Unione. La verifica necessita quindi di un doppio livello di analisi e andrà effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio, ma anche in quella economico-patrimoniale.

3.3 Ingente mole di residui attivi conservati a rendiconto

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 6/2020/PRSE n.101/2020/PRSP, n.61/2021/PRSE, 132/2021)

3.3.1 Dalle acquisizioni documentali, emerge che il risultato di amministrazione del Comune di Vergato, negli esercizi 2018 e 2019, così come segnalato anche nel 2017 dalla scrivente Sezione, presenta una componente assai cospicua di residui attivi ancora da riscuotere. Si rileva inoltre un considerevole ammontare di residui vetusti.

3.3.2 Pur prendendo atto di quanto riferito dall'Ente, il quale evidenzia che alla data odierna, il totale dei residui attivi che a rendiconto 2019 ammontavano ad euro 4.552.495,91, ammontano ad euro 2.647.642,35 e che l'internalizzazione della funzione di riscossione coattiva ha generato un lieve miglioramento delle percentuali di riscossione, il Collegio rammenta che la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali), ha rilevato che: "Il riaccertamento straordinario ha avuto, come più volte ribadito, lo scopo di adeguare i residui attivi e passivi, conservati al 31 dicembre 2014 in forza delle regole vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma contabile, al principio della competenza finanziaria potenziata che, a far data dal 1° gennaio 2015, è divenuto la regola fondamentale da applicare alla gestione finanziaria degli enti e, quindi, anche alla gestione dei residui. (...) Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo *stock* di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione".

3.3.3 Si vuole qui sottolineare che il pericolo sotteso alla inosservanza dei principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici, è quello di una indebita dilatazione della spesa, in palese conflitto con i precetti contenuti nell'art. 81 della Costituzione, in considerazione del fatto che detti principi contabili costituiscono attuazione del medesimo parametro costituzionale.

Pertanto, il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del Tuel).

In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

3.3.4 La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente, cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accettare l'effettivo obbligo di riscuotere il credito e pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

3.3.5 Un eccessivo accumulo dei residui attivi, costituisce di per sé un grave elemento di criticità; un ulteriore aumento tendenziale potrebbe recare pregiudizio alla tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente.

3.4. Efficacia del contrasto all'evasione tributaria

(Cfr., Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib n. 74/2021/PRSE; delib n. 122/2020/PRSE)

3.4.1 Dalle risultanze istruttorie, emerge, uno scostamento rilevante tra quanto accertato e quanto riscosso, con riferimento sia all'esercizio 2018 che all'esercizio 2019, così come evidenziato anche nel 2017.

Sul punto il Comune ha riferito di un lieve aumento della riscossione in modalità spontanea al 31/12/2020 ed ha precisato che nei "primi 4 anni di attività svolta in proprio", si "evince un miglioramento delle percentuali di riscossione rispetto al servizio svolto in concessione".

3.4.2. La Sezione pur prendendo atto delle misure intraprese in merito alla riscossione coattiva, rileva che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione.

3.4.3. La Sezione ritiene inoltre necessario rammentare in via generale che, partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art.

53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di egualianza nell’ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Pertanto, si richiama l’attenzione del Comune ad assicurare l’efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria.

3.5 Adeguatezza del fondo rischi per contenzioso.

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n.23/2020/PRSE, n.102/2020/PRSP, n.46/2021/PRSE, n.61/2021/PRSE)

3.5.1 Dalle risultanze istruttorie, emerge che il Comune non ha provveduto ad alcun accantonamento sia per l’esercizio 2018 che 2019, in quanto “non sono state segnalate necessità di accantonamento in fase di consuntivo 2018 e 2019”.

3.5.2 La Sezione nel prendere atto di quanto riferito, richiama l’Ente sulla necessità di continuare monitorare nel tempo l’adeguatezza e la congruità dell’accantonamento per far fronte alla copertura degli eventuali maggiori oneri che potrebbero essere sostenuti dall’Ente in caso di soccombenza nelle cause pendenti o in cause future.

3.5.3 Con riferimento alla costituzione del fondo, si richiama la deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione delle Autonomie recante "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266". Con tale intervento, volto a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di

previsione 2017-2019, la Sezione delle autonomie ha sottolineato che "Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza.".

La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per "fondo rischi e spese", ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2, è determinata, tra l'altro, da «accantonamenti per le passività potenziali».

3.5.4 La lettura di detti principi conforma, quindi, sia gli obblighi dell'Ente, il quale è tenuto ad un'attenta ricognizione delle cause pendenti, sia gli obblighi dell'Organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto. Tali adempimenti permettono, da un lato, di non far trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo, che si è ritenuto probabile, dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie e, dall'altro lato, di preservare gli equilibri di bilancio, richiedendo, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

In conclusione, la Sezione, ribadisce che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'Ente e monitorata dall'Organo di revisione, sul quale incombe l'onere di attestarne la congruità.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Vergato:

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in

relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguitamento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Vergato.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021.

Il presidente relatore

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 19 ottobre 2021

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)